

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente il prelevamento di una tassa sul prodotto dei cinematografi,
 spettacoli, trattenimenti, ecc. (modificazione della legge sul bollo)

(del 24 febbraio 1953)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'Associazione dei cinematografi della Svizzera italiana (A.C.S.I.) in Lugano insiste, già da tempo, di ridurre la percentuale dei diritti dello Stato sulle tasse di entrata agli spettacoli, specialmente per i cinema e per i teatri.

Con istanza del 21 ottobre 1952 domanda di ritornare al tasso unico del 10 % su tutte le entrate: attualmente l'art. 19 della legge sul bollo prevede il 15 % sino all'importo di Fr. 2,— e il 20 % per importi superiori. In via subordinata, se si opponessero motivi gravi, chiede che la tassa del 15 % sia applicata a partire da Fr. 3,—.

Per i teatri, quando il tenore artistico e culturale di determinati spettacoli è documentato, domanda siano concessi adeguati sussidi per rendere meno onerosi il finanziamento e l'organizzazione, oppure di introdurre la tassa unica del 15 %.

Un ritorno puro e semplice alla tassa unica del 10 % sull'importo delle entrate non lo riteniamo possibile per ragioni di bilancio, specialmente dopo l'accoglimento delle iniziative riducenti il gettito delle imposte.

Siamo per contro favorevoli al prelevamento del 15 % sui biglietti il cui importo non superi i Fr. 3,— invece di Fr. 2,— come finora.

E' risaputo che i prezzi dei biglietti d'entrata agli spettacoli sono stati aumentati in seguito alla svalutazione del denaro, per cui si giustifica un aumento del limite soggetto alla tassa ridotta.

Anche per i teatri riconosciamo che l'organizzazione di spettacoli culturali e artistici implica una spesa rilevante e che non sempre si possono avere spettacoli di un certo valore culturale, per mancanza di mezzi.

Per queste ragioni vi proponiamo di modificare le attuali disposizioni sull'incasso della tassa erariale sugli spettacoli e sui divertimenti, come segue :

- a) per i cinema ed altri spettacoli il prelevamento della tassa del 15 % fino a Fr. 3,— e del 20 % per gli importi superiori;
- b) per i teatri il prelevamento della tassa unica del 15 %.

Queste proposte cagioneranno allo Stato una perdita di circa Fr. 25.000,— all'anno, importo che prevediamo di ricuperare in parte, intensificando il controllo sugli incassi.

Ciò premesso vi invitiamo a dare la vostra adesione al disegno di legge che vi accompagniamo.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Celio

Il Consigliere Segretario di Stato:

Canevascini

Disegno di

LEGGE
che modifica quella del 9 gennaio 1934 sul bollo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 febbraio 1953 n. 409 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 19 della legge sul bollo del 9 gennaio 1934 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 19. — Viene prelevata una tassa del 15 % sul prodotto dei cinematografi, degli spettacoli, trattenimenti ed in genere delle manifestazioni date a scopo di divertimento, segnatamente :

- a) sui biglietti a pagamento per l'entrata ai cinematografi, ai locali o recinti in cui si danno spettacoli, balli od altri trattenimenti;
- b) sugli abbonamenti e sugli affitti di logge, tribune, palchi, sedie e simili per assistere ai trattenimenti di cui sopra;
- c) sui biglietti e sugli abbonamenti per assistere a gare di società sportive, calcistiche, ginniche e simili;
- d) sugli introiti lordi dell'esercizio di giostre, circhi ed altri divertimenti analoghi;
- e) sugli aumenti dei prezzi delle bibite richieste in occasione di concerti, trattenimenti ecc.

§ 1. Quando il prezzo del biglietto d'entrata (compresi eventuali supplementi) supera l'importo di Fr. 3,—, la tassa erariale viene prelevata nella misura del 20 %.

§ 2. Sul prodotto lordo d'entrata ai teatri è prelevata una tassa unica del 15 %.

§ 3. Il Consiglio di Stato potrà stabilire, nel regolamento, delle eccezioni a favore di manifestazioni di istituti a carattere patriottico, filantropico o educativo ».

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
